

## AVVISO AGLI AGRICOLTORI DEL LAZIO SULL'IMPIEGO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Con riferimento alla campagna maidicola 2016 si ritiene doveroso ricordare che **la Regione Lazio vieta la coltivazione e l'allevamento a qualsiasi titolo di organismi geneticamente modificati (L.R. 6 novembre 2006, n. 15, art. 2 c.1)**; al contempo, il **comma 2** del medesimo articolo **subordina l'erogazione di contributi regionali alla somministrazione di mangimi non-ogm.**

Peraltro, il divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate è presente anche nelle seguenti norme:

- Decisione di Esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 3 marzo 2016, che vieta la coltivazione del mais geneticamente modificato MON810 su tutto il territorio nazionale;
- D.M. del 23 gennaio 2015, che proroga per un periodo di ulteriori 18 mesi dall'entrata in vigore del 11/2/2015, pertanto sino al 10 agosto 2016, il divieto di coltivazione per la varietà GM MON810 già emanato con il precedente decreto interministeriale del 12 luglio 2013;
- Regolamento CE n. 834/07 (art. 9) che vieta l'uso di OGM in tutta la filiera di produzione biologica;
- L.R. 1 marzo 2000, n.15, inerente la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, con la quale si vieta la coltivazione di piante geneticamente modificate sui terreni ricadenti nelle aree naturali protette regionali, nelle aree d'interesse comunitario, nazionale e regionale, nei siti di conservazione delle risorse genetiche agrarie nonché nelle zone limitrofe alle predette aree, per una distanza di almeno Km 2.

Al fine di documentare la tracciabilità delle sementi utilizzate è opportuno **conservare il cartellino ufficiale di certificazione obbligatorio per tutte le sementi, la fattura di acquisto e la dichiarazione della ditta sementiera circa l'assenza di OGM** (obbligatoria in base al DM 27/11/2003), **a tutela di eventuali contestazioni alle norme sopra ricordate**. Pertanto, **si consiglia**, all'atto dell'acquisto delle sementi, **di verificarne attentamente l'etichettatura**.

Queste le **sanzioni** previste dalle normative, fatte salve eventuali norme sovra-ordinate:

- a) il **D.L. del 24 giugno 2014 n. 91**, sanziona la violazione al divieto di coltivazione con la multa da euro 25.000 a euro 50.000 ed impone la rimozione (a proprie spese) delle coltivazioni di sementi vietate nonché la realizzazione di idonee misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione;
- b) la **L.R. 6 novembre 2006, n.15**, dispone che:
  - chi contravviene al divieto di coltivazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 5.000 e 50.000 euro (art. 11 c.1);
  - l'utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole o agroalimentari o produttrici di mangimi è condizione ostativa all'erogazione di contributi regionali (art. 2 c.3);
  - il mancato rispetto dei commi 2 e 3 comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate (art. 2 comma 4);
- c) inoltre, il **PSR**, per alcune specifiche misure, condiziona l'erogazione dei contributi al rispetto del divieto di coltivazione e/o utilizzo di OGM.

**Piani e Procedure dell'attività di controllo ARSIAL sono consultabili sul sito dell'Agenzia.**

Roma, 14 aprile 2016

Il Direttore Generale  
Stefano Sbaffi